



La clausola generale ex art. 2423 c.c.



1. Rivalutazione economica di un fabbricato per deroga *ex art.* 2423 c.c., 4° comma

Nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 della società *Alfa S.p.A.* è iscritto, tra le immobilizzazioni materiali, un capanno per gli attrezzi agricoli acquistato a inizio 2004; le informazioni relative a tale fabbricato sono le seguenti:

- valore lordo contabile (pari al costo di acquisto): €50.000;
- aliquota d'ammortamento: 5%;
- fondo ammortamento già stanziato al 31 dicembre 2006: €7.500.

Nel corso del 2007, a seguito di eventi imprevedibili, vengono rimossi i vincoli esterni che impedivano l'utilizzo del fabbricato per scopi diversi da quello previsto all'atto di acquisto; di conseguenza, *Alfa S.p.A.* può adoperarsi per far sì che il capanno venga adibito a magazzino industriale; ovviamente, per realizzare questo progetto la società dovrà effettuare degli investimenti aggiuntivi, dai quali tuttavia in questa sede si prescinde, per esigenze di semplicità.



In virtù del cambiamento della destinazione economica del fabbricato, si stima che il suo valore d'uso, al lordo degli ammortamenti, sia pari a € 75.000 e che l'ammortamento possa essere eseguito applicando l'aliquota del 8%.

Infine, nel 2009 la società *Alfa S.p.A.* decide di vendere il fabbricato.

Si provveda ad esplicitare i presupposti necessari al fine dell'applicazione della deroga *ex art. 2423 c.c.*, 4° comma, e ad evidenziare nello Stato patrimoniale di *Alfa S.p.A.* al 31 dicembre degli esercizi 2006, 2007, 2008 e 2009 il valore lordo e netto da attribuire al fabbricato, nonché le riserve che, ai sensi di legge, è necessario costituire.



LA CLAUSOLA GENERALE

L'art. 2423 del c.c., 4° comma, dispone:

“se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle disposizioni degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”



2. Rivalutazione economica di un terreno per deroga *ex art.* 2423 c.c., 4° comma

Nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 della società *Beta S.p.A.* è iscritto, tra le immobilizzazioni materiali, un terreno agricolo acquistato 5 anni prima; il costo sostenuto per l'acquisto del terreno (valore contabile lordo) ammonta a € 70.000.

Nel marzo 2009 il Comune nel cui territorio è situato il terreno, nel rivedere il piano regolatore, stabilisce che tale terreno può essere adibito a *camping*. Di conseguenza, il valore d'uso del terreno a fine 2009 è stimato pari a € 150.000.

Dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della deroga *ex art.* 2423, 4° comma, si provveda ad evidenziare nello Stato patrimoniale di *Beta S.p.A.* al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, il valore del terreno e delle riserve che, ai sensi di legge, è necessario costituire.